Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 25 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 2237.

Approvazione del regolamento di esecuzione del R. decreto-legge 17 giugno 1938-XVI, n. 1061, contenente provvedimenti a favore della industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, relativo alla concessione dei premi ai produttori di pellicole nazionali;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le finanze, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per poter usufruire dei premi e delle agevolazioni disposte dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, i produttori di filmi devono presentare apposita domanda su carta da bollo

da L. 6 al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia) per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo. La domanda deve contenere:

a) il nome e cognome del produttore o, se trattasi di Società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;

b) il domicilio del produttore o la sede della Società;

c) l'ammontare del capitale sociale, se trattasi di Società;

d) il titolo del film;

e) il nome e cognome dell'autore del soggetto cinematografico o di chi lo ha ridotto o adattato per la riproduzione in Italia;

f) il metraggio del film da accertarsi dal Ministero della cultura popolare.

Inoltre alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti:

1) copia conforme della denuncia iniziale munita del visto dell'Ispettorato corporativo competente, attestante la nazionalità del film ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414;

2) estratto del libro dei soci della Società anonima comprovante che il capitale sociale di almeno L. 500.000 è stato sottoscritto e interamente versato.

Entro venti giorni dalla prima proiezione in pubblico del film il produttore è obbligato a inviare un certificato della Prefettura dal quale risulti ove e quando è stata tenuta la prima proiezione in pubblico.

Art. 2.

Il Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia) provvede all'esame delle singole domande presentate dai produttori ed accertata l'esistenza dei requisiti prescritti ammette il richiedente a godere della concessione dei premi e delle altre agevolazioni previste dalla legge, dandogliene partecipazione. Eguale comunicazione è fatta alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) la quale accerterà la data della prima proiezione del film.

Art. 3.

L'accertamento degli incassi lordi dei film viene eseguito dalla S.I.A.E. coi mezzi a sua disposizione in base agli introiti dei diritti erariali.

La comunicazione degli incassi da parte della S.I.A.E. è fatta entro il secondo mese successivo a quello in cui ebbe luogo la programmazione del film al Ministero della cultura popolare, al produttore interessato e alla Sezione autonoma di credito cinematografico presso la Banca nazionale del Lavoro. Detta comunicazione da inviarsi trimestralmente, a mezzo di distinte in doppio esemplare, deve indicare separatamente per ciascun film:

1) il titolo del film cui si riferisce l'accertamento degli incassi;

2) la ditta produttrice;

3) l'importo degli incassi accertato nel trimestre;

4) l'ammontare degli incassi precedenti;

5) il totale complessivo degli incassi;

6) le persone o la società alle quali deve corrispondersi il premio secondo le risultanze del registro cinematografico.

Inoltre la S.I.A.E. trasmette mensilmente al Ministero della cultura popolare, in doppio esemplare, un elenco riassuntivo degli incassi per tutti i filmi, dal quale risulti:

a) l'importo degli incassi accertati nel mese;

b) l'ammontare degli incassi dei mesi precedenti e il totale complessivo.

Ai suddetti elenchi devono essere unite le schedine di accertamento degli incassi per ciascun film con le seguenti indicazioni:

1) il titolo del film;

2) la ditta produttrice;

3) il mese cui si riferisce l'accertamento;

4) il metraggio del film;

5) l'elencazione degli incassi, risultanti dalle programmazioni, distinti a seconda che il film sia stato proiettato da solo, ovvero assieme ad altri filmi nazionali o esteri, con o senza avanspettacolo;

6) la percentuale d'incasso da applicarsi ai predetti incassi;

7) il totale degli incassi sul quale viene commisurato il premio.

Art. 4.

La liquidazione dei premi viene effettuata dal Ministero della cultura popolare sull'ammontare degli incassi lordi di ciascun film.

Gli incassi lordi sono quelli risultanti dalle apposite distinte compilate dagli esercenti cinema agli effetti dell'applicazione dei diritti erariali, senza alcuna detrazione per diritti erariali o altri diritti o ritenute di sorta.

Nei casi in cui il diritto erariale risulta pagato a « somma fissa » l'incasso si presume pari a 10 volte la somma stabilita in misura fissa per diritti erariali.

Art. 5.

Sulla base delle comunicazioni indicate nell'art. 3 il Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia) provvede alla liquidazione dei premi dovuti al produttore: provvede in pari tempo alla determinazione del compenso spettante per il servizio di accertamento alla S.I.A.E. sull'ammontare dei premi assegnati. Il compenso alla S.I.A.E. è a carico del produttore.

Il Ministero della cultura popolare effettua trimestralmente la liquidazione dei premi e l'emissione dei relativi mandati di pagamento riferentisi agli incassi accertati al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno, a favore di coloro che a quelle date risultino dal registro cinematografico avere diritto ai premi.

All'uopo la S.I.A.E. oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3 trasmette alle date su indicate, al Ministero della cultura popolare, un elenco suppletivo delle eventuali variazioni verificatesi nei nominativi degli aventi diritto, risultanti dalle annotazioni del registro.

Alla stessa data viene provveduto alla determinazione del compenso dovuto alla S.I.A.E.

Art. 6.

I mandati di pagamento sono emessi in base agli elenchi riassuntivi rilasciati dalla S.I.A.E. sui quali viene eseguita dal Ministero la liquidazione del premio ed autorizzato il pagamento.

Anche il pagamento del compenso alla S.I.A.E. viene corrisposto mediante mandato diretto emesso in base agli elenchi riassuntivi di cui al precedente comma.

Art. 7.

La liquidazione dei premi aggiuntivi si effettua al 30 giugno di ogni anno sulla base dei dati riassuntivi comunicati dalla S.I.A.E. I relativi pagamenti vengono eseguiti mediante emissione di separati mandati di pagamento.

Qualora in base alle liquidazioni definitive sussistano differenze in eccedenza ai mandati già emessi, il Ministero dispone per l'emissioni di mandati suppletivi fino a concorrenza della somma dovuta.

Art. 8.

Per poter ottenere il premio del 10 % sull'ammontare del controvalore in lire della divisa ceduta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e degli incassi trasferiti nel Regno tramite clearing, i produttori i quali noleggino o vendano all'estero filmi sono tenuti a presentare apposita domanda, per tramite la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo su carta da bollo da L. 6 al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia).

Alla domanda devono unirsi una dichiarazione rilasciata da una banca agente dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attestante il controvalore in lire italiane della valuta estera ceduta o l'importo delle lire incassate a mezzo clearing, nonchè i relativi contratti di noleggio o di vendita dei filmi.

Lo schema di detta dichiarazione si unisce in allegato (All. I) firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e consta di due parti:

la parte *A* da unirsi alla domanda;

la parte *B* da trasmettersi direttamente dalla Banca presso la quale ha avuto luogo l'operazione valutaria al Ministero della cultura popolare.

La stessa procedura deve seguirsi per conseguire da parte delle ditte interessate il premio sui proventi netti in valuta estera derivanti da accordi con case cinematografiche estere.

Art. 9.

Tutto il servizio affidato alla S.I.A.E. e, specialmente l'accertamento dei proventi per la corresponsione dei premi e la tenuta del registro cinematografico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare e del Ministero delle finanze.

Art. 10.

Alla risoluzione delle questioni che possono sorgere in sede di assegnazione e di determinazione dei premi e degli accertamenti che vi sono connessi provvede una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per la cultura popolare.

Di detta Commissione fanno parte di diritto:

due funzionari del Ministero della cultura popolare;

due rappresentanti del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero per gli scambi e valute;

un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

un rappresentante della S.I.A.E.

La presidenza della Commissione spetta al funzionario più elevato in grado del Ministero della cultura popolare. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario di gruppo *A* dello stesso Ministero.

Art. 11.

Il registro cinematografico deve riportare per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia ed essere conforme al modello annesso al presente decreto (allg. II) firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le annotazioni vengono eseguite in ordine cronologico in seguito a notificazione a mezzo ufficiale giudiziario degli atti intervenuti tra le parti, debitamente registrati.

In calce agli atti stessi, devono, a cura delle parti con apposita nota, essere elencati gli estremi essenziali da riportarsi sul registro.

Le denuncie presentate vengono classificate e riportate sul registro secondo il numero progressivo ad esse assegnato.

Le annotazioni prendono invece ciascuna un proprio numero d'ordine.

Sia le denuncie che gli atti relativi alle annotazioni vengono conservati per ciascun film in separati fascicoli.

La S.I.A.E. è responsabile di fronte ai terzi della regolarità nella tenuta del registro cinematografico e della conservazione degli atti relativi.

Art. 12.

Le riscossioni dei diritti dovuti alla S.I.A.E. per le iscrizioni e il rilascio dei certificati devono risultare da apposito bollettario a madre e figlia conforme al modello annesso al presente decreto (all. III), firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 13.

Tutte le somme recuperate sulle anticipazioni accordate dallo Stato ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1935, n. 1143, vengono versate alla Regia Tesoreria dello Stato per essere assegnate alla Banca nazionale del Lavoro — Sezione Autonoma Credito Cinematografico — ad incremento del proprio capitale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — GRANDI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 64. — MANCINI

ALLEGATO I

Parte A.

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Data . . . .

On. Ministero della cultura popolare
Direzione generale per la cinematografia

ROMA

Informiamo codesto On. Ministero che in data . . . . abbiamo incassato dalla Banca . . . . di . . . . l'importo di Lit. . . . . pervenute a mezzo clearing . . . . . . o controvalore di (1) . . . . ceduti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'importo predetto è $\frac{\text{in conto}}{\text{a saldo}}$ del contratto allegato n. . . stipulato il . . . . . con la . . . . . di . . . . . per il noleggio — o — per la vendita del film . . . .

Con osservanza

(Ragione sociale della ditta e firma del legale rappresentante)

Visto di controllo
della Banca . . . .
sede di . . . .
(timbro - data - firma)

---

(1) Indicare la valuta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
ALFIERI

ALLEGATO I

Parte B.

Data . . . .

On. Ministero della cultura popolare
Direzione generale per la cinematografia

ROMA

Informiamo codesto On. Ministero che in data . . . . . . abbiamo versato alla Ditta . . . . di . . . . . . l'importo di Lit. . . . . pervenuto a mezzo del clearing . . . . — o — controvalore di (1) . . . . versatici e da noi ceduti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'importo predetto è $\frac{\text{in conto}}{\text{a saldo}}$ del contratto n. . . . . . stipulato il . . . . con la . . . . di . . . . . per il noleggio — o — per la vendita del film . . . .

Con osservanza

Banca . . . .
Sede . . . .
Timbro - data - firma

(1) Indicare la valuta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
ALFIERI

ALLEGATO II

REGISTRO CINEMATOGRAFICO

Titolo del film:

Provvisorio: . . . .
Definitivo: . . . .
Produttore: . . . .
Capitale: . . . .
Rappresentante: . . . .
Sede sociale: . . . .
oppure domicilio: . . . .

Stabilimento di produzione: . . . .
(Dati desunti dalla denuncia all'Ispettorato corporativo del . . . .
. . . .
. . . .
Data del visto dell'Ispettorato corporativo: . . . .
Lunghezza del film: metri . . . .
Data della prima programmazione: . . . .

Annotazioni

Atti di vendita, di cessione, dei proventi e dei premi del film (notificato alla S.I.A.E. il . . . .)
. . . .
Atti di estinzione totale o parziale degli aggravi (notificato alla S.I.A.E. il . . . .)
. . . .
. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
ALFIERI

ALLEGATO III

S. I. A. E.

Bollettario di riscossione dei diritti spettanti alla S. I. A. E. per servizio cinematografico
(Art. 12 R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061).

(*madre*)	Importo	(*figlia*)
N.. . . . . della bolletta di riscossione.		N.. . . . . della bolletta di riscossione.
Il Sig.		Il Sig. . . . .
ha pagato la somma di L.		ha pagato la somma di L. . . . .
per diritti dovuti alla S. I. A. E. per . .		per diritti dovuti alla S. I. A. E. per . .
(causale)		(causale)
Roma		Roma . . . .
Il Cassiere		*Il Cassiere*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
ALFIERI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII, n. 261.

Riconoscimento quale ente morale dell'Associazione agraria denominata « Vicinia di Ponte di Legno » in comune di Ponte di Legno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza in data 1° ottobre 1939-XVII con la quale il presidente dell'Associazione agraria denominata « Vicinia di Ponte di Legno », in Ponte di Legno, in esecuzione del mandato conferitogli dall'assemblea generale dei vicini, come da verbale assunto nell'adunanza straordinaria del 9 luglio 1939-XVII, chiede che l'Ente, il quale riveste la natura di associazione agraria esistente di fatto, venga riconosciuta quale persona giuridica ai sensi delle leggi vigenti;

Considerato che la detta Vicinia, come risulta dal proprio statuto organico, approvato dall'assemblea generale dei vicini nella stessa adunanza del 9 luglio 1939-XVII, ha lo scopo perpetuo di continuare a possedere, ammettendone al diretto godimento in natura tutti i cittadini abitanti di Ponte di Legno, determinati terreni e beni di natura demaniale civica, e di provvedere con le rendite degli stessi ad opere e spese d'interesse generale, dei cittadini abitanti medesimi;

Ritenuto che i terreni e beni anzidetti, intestati alla Vicinia, con numeri di mappa diversi, nel catasto di Ponte di Legno alle partite 2429 e 4922 e nel catasto di Villa di Allegno alla partita 1573, ed aventi la complessiva estensione di ettari 204.14.51, sono in fatto sottoposti all'esercizio degli usi civici delle famiglie del comune di Ponte di Legno;

Sentito il parere favorevole del commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Milano, espresso con sua nota del 31 gennaio 1940-XVIII, prot. n. 210;

Visto l'art. 25 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 332;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È riconosciuto quale Ente di diritto pubblico l'Associazione agraria denominata « Vicinia di Ponte di Legno » esistente di fatto nel territorio del comune di Ponte di Legno.

Detta Associazione agraria conserverà il nome di « Vicinia di Ponte di Legno ».

Art. 2.

I beni della « Vicinia di Ponte di Legno » saranno amministrati in conformità dello statuto particolare e del regolamento interno della Vicinia medesima, da sottoporsi entrambi a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge comunale e provinciale e di quella per il riordinamento degli usi civici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII.

Nomina del generale di brigata in servizio permanente effettivo Matteo Negro a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, e l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1938-XVI, registro 21 Lavori pubblici, foglio 266) col quale il generale di corpo d'armata Vittorio Viscontini fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in rappresentanza del Ministero della guerra;

Ritenuto che in seguito al decesso del generale di corpo d'armata Vittorio Viscontini avvenuto il 15 novembre 1939-XVIII, occorre provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante del Ministero della guerra;

Che il predetto Ministero ha designato il generale di brigata in s.p.e. Matteo Negro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 novembre 1939-XVIII, il generale di brigata in s.p.e. Matteo Negro è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in sostituzione del generale di corpo d'armata Vittorio Viscontini.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — SODDU

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1940-XVIII
Registro 4 Lavori pubblici, foglio 324. — VIVALDI

(1533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 23 novembre 1939-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Alberto Clington Landsberg, console onorario del Brasile alla residenza di Firenze.

(1499)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca di cittadinanza italiana

Con R. decreto 22 dicembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1939, registro n. 3 Interno, foglio n. 20, è stata dichiarata ad ogni effetto revocata la cittadinanza italiana concessa a mente dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al signor Kunsteler Carlo nato a Jaslo (Polonia) il 12 settembre 1900 da Mendel e da Hinde Stillman.

(1586)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 54259, registrato il 7 novembre 1936 al nome di Rodolfo Levi, a Milano, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1937, n. 124, è stato annullato a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 2-21 luglio 1938, nel giudizio promosso dalla Durex Abrasive Corporation di Jersey City contro Levi Rodolfo, sentenza confermata dalla Corte di appello di Milano in data 15-23 giugno 1939 e passata in giudicato come da comunicazione fatta dalla Procura generale del Re di Milano in data 4 aprile 1940.

Roma, addì 20 aprile 1940-XVIII

Il direttore: ZENGARINI

(1588)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 91

del 22 aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	70 —
Francia (Franco)	39,70
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,52
Belgio (Belgas)	3,3225
Canadà (Dollaro)	16,70
Danimarca (Corona)	—
Egitto (Lira egiziana)	71,79
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	—
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,6791
Svezia (Corona)	4,69
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio di Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing)	10,5263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	181 —
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,15
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	90,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,875
Id. Id. 5 % (1936)	91,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,10
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,175

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito Napoletano, in liquidazione, con sede in Napoli

Nella seduta tenuta il 14 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Credito Napoletano, in liquidazione, con sede in Napoli, il dott. Alessandro Cavalli fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1547)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 170 posti di volontario di Segreteria e Cancelleria giudiziarie

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, modificato con i Regi decreti-legge 23 aprile 1931, n. 475, 5 novembre 1931, n. 1444, e 28 settembre 1933, nn. 1281 e 1282;

Visti i Regi decreti-legge 6 giugno 1929, n. 1024, e 21 agosto 1937, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti per la causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938, n. 610, recante norme circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939, n. 274, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per n. 170 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *B*).

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da L. 6 scritta e sottoscritta di loro pugno con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda e i prescritti documenti vanno presentati alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio.

Per gli aspiranti residenti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è invece di giorni 90. Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda e i documenti al Ministero.

I candidati residenti all'estero possono inviare nel prescritto termine di 60 giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando non oltre il trentesimo giorno dopo il termine suddetto.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio, o ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento, o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento all'estero da comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero: può altresì essere comprovata da certificato, su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale e da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

I certificati di iscrizione al P.N.F. devono contenere la dichiarazione che il candidato è in possesso della tessera per l'anno XVIII;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVIII;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla competente autorità comunale legalizzato come per legge.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) dichiarazione del concorrente da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha la residenza abituale da almeno un anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico di sana costituzione fisica debitamente legalizzato, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

g) ritratto in fotografia formato « visita » autenticato da regio notaio con la firma di questi legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

h) certificato generale del casellario giudiziale legalizzato dal procuratore del Re;

i) diploma, in originale o in copia notarile, di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

l) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, o abbia conseguito una promozione straordinaria per merito di guerra, sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero; che sia ferito in combattimento o per la causa fascista, purchè, in questo caso, risulti in possesso del relativo brevetto e inscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita; che sia insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia in possesso del brevetto di Sansepolcrista; che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto o invalido per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero; che abbia prestato servizio militare come combattente (nel qual caso dovrà essere allegata, alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare del 1922 e n. 957 del Giornale militare del 1936); che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia stato legionario fiumano; che sia stato imbarcato su navi mercantili durante la guerra 1915-1918; che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nella Amministrazione della giustizia; che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la Causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente, debitamente legalizzato.

La mutilazione e l'invalidità di guerra o per la causa fascista, deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze. In mancanza di tale modello, la detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sempreché siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre, la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale;

m) certificato attestante, se del caso, che presti comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

I coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole, dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 25 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato per mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o per coloro che hanno conseguita una promozione straordinaria per merito di guerra, ad anni 39 non superati alla data anzidetta.

Resta fermo, in quanto applicabile, l'aumento di cinque anni stabilito dalle disposizioni in vigore a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari. Per coloro che risultino iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i limiti massimi di età come sopra stabiliti sono aumentati di quattro anni.

Detto beneficio è concesso anche ai feriti per la causa nazionale, in possesso del relativo brevetto, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino, inoltre, iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o, in sua vece, dal

Segretario amministrativo o dai Vice segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I limiti massimi di età di cui ai precedenti comma sono elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali elevazioni si cumulano tra loro e entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 3.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati alle lettere *c*), *e*), *f*), *h*) dell'art. 3 devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita la idoneità. A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta dalla quale risulti se abbiano preso parte a precedenti concorsi per la nomina a volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie e con quale esito.

I candidati che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *e*), *g*), dell'art. 3 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione purchè presentino una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande non completamente e regolarmente documentate nè quelle che — per qualsiasi ragione — pervengano agli uffici autorizzati a riceverle oltre i termini sopra indicati.

E' data tuttavia, facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Regia Procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notai di Roma non occorrono le legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte terza) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla stessa legge.

Art. 7.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto.

L'esame consiste:

1. In una prova scritta che avrà luogo in due distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

a) Nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) Nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

2. In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

a) Nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) Elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) Nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

I candidati dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, per altro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

La prova orale avrà luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Art. 9.

Coloro che nei precedenti concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie, banditi con decreti ministeriali 17 giugno 1934-XII, 18 dicembre 1934-XIII, 14 ottobre 1936-XIV, 26 ottobre 1937-XV e 16 novembre 1938-XVII abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare, di non aver potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno sostenere la prova orale nel presente concorso, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei posti di cui al presente bando.

Ai fini della formazione della graduatoria del presente concorso la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente comma è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale del presente concorso.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti abbiano ottenuto l'ammissione ai concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie banditi coi decreti Ministeriali 17 giugno 1934, 18 dicembre 1934, 14 ottobre 1936, 26 ottobre 1937 e 16 novembre 1938 sopra menzionati, ma non abbiano potuto sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al presente concorso.

Art. 10.

Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, e fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

Per l'assegnazione dei posti spettanti ai concorrenti che conseguiranno l'idoneità e che siano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, o ex combattenti, o legionari fiumani, o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 cpv. del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, od orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si applicheranno le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, della legge 12 giugno 1931, n. 777, ed infine del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 12.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio, verrà loro corrisposto l'assegno mensile dell'importo massimo di L. 729,40, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

Roma, addì 5 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(1591)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.